

Civile Ord. Sez. 1 Num. 12216 Anno 2026
Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: VITRO' SILVIA
Data pubblicazione: 01/05/2026

[]

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [] R.G. proposto da:

[] in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati []

[]
-ricorrente-

contro

[] in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato []
-controricorrente-

avverso la sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Salerno n.
[] depositata il 3/12/2019 e la sentenza definitiva della Corte
d'Appello di Salerno n. [] depositata il 28/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal
Consigliere Silvia Vitro'.

FATTI DI CAUSA

1) Con atto di citazione notificato il 21/10/2013, la []
[] ha convenuto davanti al Tribunale di Nocera
Inferiore il [], chiedendo che fosse accertata

l'illegittima contabilizzazione di interessi anatocistici, interessi debitori in misura ultralegale, interessi usurari, commissioni e spese in mancanza di idonea pattuizione e, in generale, in violazione delle regole relative allo ius variandi, sia sul conto corrente ordinario n. [REDACTED] acceso il 28/2/2006 ed estinto il 24/2/2010, su cui erano stati regolati il conto anticipi fatture n. [REDACTED] e il conto anticipi portafoglio SBF n. [REDACTED] sia sul conto corrente ordinario n. [REDACTED], acceso il 10/6/2022 ed ancora in corso, su cui venivano regolati il conto anticipi fatture n. [REDACTED], il conto anticipi portafoglio SBF n. [REDACTED] e il conto anticipi ricevute SBF n. [REDACTED] e che la Banca fosse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite sui predetti conti, ordinari e collegati.

Il [REDACTED] ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, non avendo l'attrice estinto il saldo passivo del conto corrente n. [REDACTED] e, nel merito, la sua infondatezza.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, dopo aver disposto CTU, con sentenza n. [REDACTED] ha condannato la Banca al pagamento della somma di euro 31.087,34, oltre interessi e spese.

Il [REDACTED] ha proposto appello, sostenendo: che i due contratti di c/c prevedevano espressamente non solo il tasso degli interessi, ma anche l'identica periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori; che la domanda di ripetizione dell'indebito era inammissibile, con riguardo al c/c n. [REDACTED], non avendone l'attrice estinto il saldo passivo; che il CTU aveva stornato gli interessi passivi convenzionali maturati sui conti anticipi, nonostante la [REDACTED] che ne era onerata, non avesse prodotto i relativi contratti per dimostrare che i tassi non erano stati pattuiti in forma scritta, e non aveva espunto le rimesse solutorie effettuate anteriormente al decennio dalla domanda.

La [redacted] ha spiegato appello incidentale per conseguire la condanna del [redacted] al pagamento del maggior importo di euro 141.169,48.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza non definitiva pubblicata il 3/12/2019, rilevato che nei contratti di c/c del 2002 e del 2006 era espressamente prevista la medesima periodicità trimestrale di interessi attivi e passivi, ha accolto l'appello circa l'erronea espunzione dell'effetto anatocistico dai conti in esame e ha respinto la contestazione circa il mancato pagamento del saldo passivo del c/c n. [redacted], non essendo ciò ostativo alla richiesta di ripetizione di indebitto, e quella circa la mancata eliminazione delle rimesse solutorie, invece espunte.

La Corte ha poi ritenuto fondata la contestazione della Banca circa l'erronea espunzione dal ricalcolo dei saldi finali dei due c/c degli interessi passivi convenzionali maturati sui conti anticipi, atteso che l'onere di depositare in giudizio i relativi contratti (dei conti anticipi), al fine di dimostrare la mancanza di una pattuizione scritta per i tassi ultralegali, incombeva sulla società attrice e non sulla Banca.

La Corte ha anche aggiunto che l'appellata non poteva neppure, al fine di sottrarsi a detto onere probatorio, sostenere di avere dedotto a fondamento della domanda introduttiva del giudizio che i rapporti di conto anticipi erano sorti senza la stipulazione di contratti scritti- con la conseguente impossibilità di produrli nel processo-, giacché, anche a prescindere dall'assorbente rilievo che le contestazioni articolate con l'atto di citazione si incentravano sulla mancanza della pattuizione scritta di singole clausole e non sull'inesistenza dei documenti negoziali (cioè dei contratti in forma scritta), la [redacted], quale parte che aveva agito per la ripetizione di indebitto, era comunque tenuta a provare tale asserita circostanza, ancorché di contenuto negativo.

E la Corte ha ritenuto non sufficiente, ai fini di tale prova, l'aver infruttuosamente richiesto alla Banca, ai sensi dell'art. 119, co. 4 TUB, il

rilascio di copia dei contratti anticipi, rilevando che la [redacted] non si era poi avvalsa, come avrebbe potuto, della facoltà di chiedere, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione della predetta documentazione, al fine anche di desumere argomenti di prova dall'eventuale inottemperanza della Banca.

La Corte ha concluso dichiarando la legittimità delle clausole dei contratti di c/c sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e la legittimità dell'applicazione del tasso convenzionale degli interessi passivi e disponendo la prosecuzione del giudizio con l'espletamento di CTU integrativa, all'esito della quale, con sentenza definitiva pubblicata il 28/4/2021, ha recepito l'ipotesi di ricalcolo n. 2 della CTU integrativa, che aveva rideterminato i saldi finali dei c/c in €. 44.213,73, a credito della [redacted] per il c/c n. [redacted] e in €. 86.351,36 a debito della stessa, per il c/c n. [redacted], con una differenza negativa, a carico della [redacted] di €. 42.137,63, ha respinto la domanda originaria della [redacted] e ha condannato la stessa restituzione di quanto pagato dalla Banca in forza della sentenza del Tribunale.

2) Con ricorso notificato il 26/11/2021 la [redacted] ha impugnato la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva della Corte d'Appello di Salerno, proponendo tre motivi di ricorso.

[redacted] (quale incorporante del [redacted]) resiste on controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) **Primo motivo di impugnazione:** "Nullità delle sentenze impugnate ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 ss. c.p.c. nella parte in cui, in riforma della sentenza di prime cure, è stato posto a carico dell'attore/correntista l'onere probatorio sull'inesistenza in forma scritta del contratto e/o delle singole clausole".

La ricorrente censura le sentenze impugnate per aver ritenuto che, sia nelle domande di accertamento negativo del credito che in quelle di ripetizione dell'indebitato, l'onere probatorio relativo alla nullità del titolo incomba sempre sull'attore/correntista e sostiene che, al contrario, dovrebbe trovare applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sull'istituto di credito.

E richiama la decisione Cass. n. 6480/2021, secondo la quale, in merito alla pattuizione in forma scritta del contratto, non può gravarsi il correntista attore della prova negativa della documentazione dell'accordo, incumbendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro.

La ricorrente sostiene pertanto, che le sentenze impugnate sono nulle per violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e ss. c.p.c., nella parte in cui si è ritenuto che l'onere probatorio sulla mancata pattuizione per iscritto dei contratti di conti anticipi e/o delle clausole relative agli interessi passivi ultralegali spettasse al correntista attore e non all'istituto di credito convenuto

Il motivo è sia inammissibile che infondato.

1.1) Va premesso che il correntista che reclama la restituzione di somme indebitamente versate in ragione di clausole nulle deve provare l'inesistenza della causa dei pagamenti, producendo in giudizio il contratto che contiene siffatte clausole (Cass. civ., sez. I, 14/12/2022, n. 36585: *"Nei rapporti bancari in conto corrente il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente annotate è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi. Con particolare riferimento alla situazione in cui l'illiceità della annotazione è fatta discendere dall'applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentire l'apprezzamento della dedotta causa di invalidità, nonché i relativi estratti conto - o altri strumenti rappresentativi delle contestate movimentazioni -*

atteso che solo attraverso tali documenti è possibile accertare il carattere indebito dell'annotazione. A tal fine egli non può invocare - diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti - il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, poiché tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione o, comunque, quanto agli estratti conto, può agevolmente acquisirlo, in caso di omesso invio da parte della banca, mediante richiesta ai sensi dell'articolo 117 del Tub"; nello stesso senso, per es.: Cass. civ., sez. I, 22/05/2024, n. 18227; Cass. civ., sez. I, 29/02/2024, n. 5369).

1.2) La Corte d'Appello, nelle sentenze impugnate, ha chiarito, come sopra esposto, che la [REDACTED] non può, al fine di sottrarsi all'onere probatorio su di essa gravante (in ordine alle clausole contrattuali), sostenere di aver dedotto a fondamento della domanda introduttiva del giudizio che i rapporti di conto anticipi erano sorti senza la stipulazione di contratti scritti- con la conseguente impossibilità di produrli nel processo-.

La Corte, infatti, da un lato ha sottolineato che *"le contestazioni articolate con l'atto di citazione si incentrano sulla mancanza della pattuizione scritta di singole clausole, come quelle relative agli interessi ultralegali, alle commissioni di massimo scoperto e alle spese, e non sull'inesistenza dei documenti negoziali (id est, dei contratti in forma scritta)".*

Dall'altro lato, la Corte, in via ipotetica, ha affermato che, se si dovesse prescindere dall'assorbente rilievo appena esposto, la [REDACTED], quale parte che agiva in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate, era comunque tenuta a fornire elementi idonei a dimostrare tale asserita circostanza, ancorché di contenuto negativo. E ha aggiunto che la [REDACTED] non ha comunque provato la mancata stipulazione per iscritto dei contratti di conti anticipi e/o delle clausole su citate.

1.3) Si osserva, allora, che il motivo è inammissibile, laddove la ricorrente contesta le decisioni impugnate riguardo alla regolamentazione dell'onere probatorio sulla mancata pattuizione per iscritto dei contratti di conto anticipi, considerato che la Corte d'Appello ha affrontato tale argomento solo in via ipotetica, dopo aver rilevato che le contestazioni articolate con l'atto di citazione originario si erano incentrate solo sulla mancanza della pattuizione scritta di alcune clausole e che, quindi, la [REDACTED] non aveva dedotto, in primo grado, che i contratti dei conti anticipi fossero stati stipulati solo verbalmente.

Da un lato, allora, si nota che, premesso che non è sindacabile in sede di legittimità l'interpretazione che il giudice di merito dà delle domande della parte (per es.: Cass. civ., sez. VI, 22/04/2021, n. 10727), nel caso in esame dal ricorso stesso risulta comunque che, effettivamente (come anche sostenuto dalla parte controricorrente), la ricorrente, in primo grado, aveva unicamente dedotto la nullità delle clausole per l'assenza di pattuizione scritta delle stesse, senza dedurre l'insistenza dell'intero contratto per iscritto (si veda pag. 4 del ricorso, che riporta le conclusioni di primo grado).

D'altro lato si osserva che, in ogni caso, è inammissibile la detta contestazione della ricorrente (circa la decisione della Corte d'Appello su chi incombesse l'onere della prova dell'inesistenza del contratto scritto), perché non è rivolta alla vera *ratio decidendi* della Corte (onere della prova dell'assenza di pattuizione scritta delle singole clausole), ma a quella formulata dalla Corte solo in via ipotetica (per es.; Cass. civ., sez. II, 1/07/2025, n. 17831: *"In tema di impugnazione, allorché il giudice di appello, dopo aver rilevato l'inammissibilità del gravame, così privandosi della potestas iudicandi, abbia comunque esaminato il merito dell'impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali deve ritenersi inammissibile il ricorso in*

cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione di merito svolta ad abundantiam”).

1.4) Il motivo, poi, è infondato, laddove la ricorrente contesta la decisione della Corte, che rileva che l'onere di depositare in giudizio i contratti, al fine di dimostrare la mancanza di pattuizione scritta per le clausole sugli interessi ultralegali, incombe sulla società correntista.

Tale onere, infatti, come emerge dalla giurisprudenza sopra riportata, incombe sul correntista attore.

2) Secondo motivo di impugnazione: "Nullità delle sentenze impugnate ai sensi dell'art. 360 c.1 nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 ss c.p.c. nella parte in cui, in riforma della sentenza di prime cure, si ritiene che l'onere probatorio sull'inesistenza della pattuizione scritta del contratto e/o delle clausole contrattuali, posto a carico del correntista/attore, sia rimasto inadempito".

La ricorrente censura le sentenze impugnate per aver ritenuto non adempiuto l'onere probatorio del correntista di produzione dei contratti.

La ricorrente contesta che la Corte d'Appello si sia limitata a considerare soltanto la richiesta, rimasta inevasa, di copia dei contratti ex art. 119 TUB e a ritenerla insufficiente ai fini della prova, omettendo di valutare una serie di elementi di prova e fatti non contestati, tutti convergenti nel dimostrare la mancata pattuizione per iscritto dei contratti di conto anticipi e/o delle clausole relative agli interessi passivi ultralegali.

La ricorrente fa riferimento, in particolare, alla mancata contestazione, da parte della Banca, delle affermazioni della [redacted] circa l'assenza di pattuizioni scritte, essendosi sempre limitata la Banca a controdedurre genericamente l'inadempimento dell'onere probatorio incombente a carico del correntista; alla mancata prova della consegna di copia dei contratti ex art. 117 TUB, non avendo la Banca mai dimostrato di aver adempiuto all'obbligo di consegna del contratto imposto dall'art. 117 co. 1 TUB; al

fatto che la Banca ha prodotto in giudizio i contratti di conto corrente e non i contratti di conto anticipi.

La ricorrente infine osserva che la richiesta di esibizione dei contratti, ex art. 210 c.p.c., sarebbe stata inammissibile, perché essa presuppone la prova della certezza dell'esistenza del documento.

2.1) In primo luogo il motivo è inammissibile, laddove riferito alla prova dell'inesistenza del contratto scritto, considerato quanto sopra riportato circa la *ratio decidendi* della Corte d'Appello, che ha riguardato la mancata pattuizione per iscritto delle clausole contrattuali e non l'inesistenza dei contratti scritti (se non in via meramente ipotetica).

2.2) In secondo luogo, riguardo all'adempimento dell'onere della prova della mancata pattuizione per iscritto delle clausole sugli interessi ultralegali, il motivo è inammissibile, innanzi tutto, perché la Corte d'Appello ha ravvisato l'inadempimento dell'onere probatorio nell'insufficienza della proposizione dell'istanza, rimasta inevasa, ex art. 119 TUB e nella mancata proposizione dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. (istanza ammissibile, dal momento che la Corte è partita dal presupposto che la ██████ non avesse dedotto l'inesistenza dell'intero contratto in forma scritta), la cui inottemperanza da parte della Banca avrebbe potuto far desumere argomenti di prova circa la mancata stipulazione in forma scritta delle clausole suddette.

Ed allora, la contestazione della ricorrente circa l'omessa valutazione, da parte della Corte, di una serie di elementi ulteriori di prova si risolve in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio, non deducibile in sede di legittimità.

2.3) In ogni caso, le osservazioni della ricorrente circa la mancata considerazione di una serie di elementi di prova sono inammissibili ed anche infondate.

In particolare, per quanto riguarda la censura in termini di violazione del principio di non contestazione, essa non rispetta l'onere di cui all'art.

366 n. 6 c.p.c. (il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. – Cass 15058/24).

Per quanto riguarda la mancata consegna di copia dei contratti ai sensi dell'art. 117, co. 1, TUB, si osserva che la ricorrente non ha dedotto di aver lamentato, in primo grado, il mancato adempimento, da parte della Banca, dell'obbligo di consegna dei contratti di conto anticipi al momento della loro stipulazione, ex art. 117, co. 1, TUB, per cui, in assenza di tale lamentela, non sussisteva alcun onere della Banca di dimostrare di aver adempiuto detta consegna.

Né si può trarre alcuna prova, circa la pattuizione per iscritto delle clausole dei contratti di conto anticipi, dal fatto che la Banca avesse prodotto in giudizio i contratti ordinari di conto corrente.

Per il resto la censura refluiscie nella confutazione del giudizio di fatto.

3) Terzo motivo di impugnazione: "Nullità della sentenza definitiva n. 632/2021 ai sensi dell'art. 360, c.1, n. 3 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui è stata omessa ogni pronuncia sulla domanda di accertamento dell'effettivo saldo dare-avere".

La ricorrente sostiene la nullità della sentenza definitiva per aver omesso (dopo aver rigettato la domanda di ripetizione di indebito) di accertare almeno la sussistenza degli illegittimi addebiti sui rapporti contestati e del conseguente saldo dare-avere.

Il motivo è infondato.

Infatti, nella sentenza definitiva la pronuncia richiesta è presente: vengono riportati (pag. 9) i saldi finali dei conti correnti e la finale

differenza negativa a carico del correntista, il che ha comportato il rigetto della domanda di ripetizione, ma mediante l'accertamento, appunto, del saldo.


4) Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso;

condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. , oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 13/1/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.

Il Presidente
Enrico Scoditti

